

STATUTO

CENTRO INTERFACOLTA' PER I SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI (C.I.S.I.T.)

(Modificato e riformulato con D.R. n. 77 del 9 febbraio 2009)

ART. 1

E' istituito presso l'Università degli Studi della Basilicata il Centro Interfacoltà per i Servizi Informatici e Telematici (C.I.S.I.T.).

ART. 2

Il C.I.S.IT. ha sede nell'Università degli Studi della Basilicata.

ART. 3

Sono obiettivi del C.I.S.I.T. la gestione e lo sviluppo delle attrezzature e risorse informatiche e Telematiche dell'Ateneo nonché la formazione di personale.

ART. 4

Il C.I.S.I.T. può stabilire collaborazioni e collegamenti operativi con altri Enti italiani e stranieri che operano nel campo dei Servizi Informatici e Telematici.

ART. 5

Il C.I.S.I.T. nell'ambito delle attività di gestione e sviluppo si propone:

- a) di fornire servizi informatici e telematici per lo sviluppo e le applicazioni delle attività scientifiche, didattiche e tecnico amministrative di interesse dell'Università degli Studi della Basilicata.
- b) la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di applicazioni informatiche e telematiche di interesse per le attività amministrative, didattico-scientifiche dell'Ateneo nei limiti offerti dal quadro organico nonché dalle risorse informatiche e telematiche disponibili.
- c) di fornire, nei limiti offerti dal quadro organico nonché dalle risorse informatiche e telematiche disponibili, supporto per le elaborazioni informatiche proposte all'Ateneo nell'ambito di opportune convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati.

ART. 6

Il C.I.S.I.T. nell'ambito delle attività di formazione:

- a) provvede alla formazione ed alla consulenza a favore dell'utenza scientifica e tecnico amministrativa in relazione alle attrezzature hardware e software in dotazione del Centro.
- b) può svolgere specifica attività di formazione del personale di enti pubblici e privati nell'ambito di opportune convenzioni.

ART. 7

Sono organi del C.I.S.I.T. il Presidente, il Comitato di Indirizzo e il Referente Tecnico.

ART. 8

Il Presidente è un professore di ruolo a tempo pieno presso l'Università degli Studi della Basilicata. Il Presidente convoca e presiede il Comitato di Indirizzo; rappresenta legalmente, ove necessario, il C.I.S.I.T.

ART. 9

Il Referente Tecnico appartiene al personale tecnico dell'Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati. Organizza e sovrintende le attività tecniche del C.I.S.I.T. secondo le linee programmatiche stabilite dal Comitato di Indirizzo.

ART. 10

Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione tra una rosa di nominativi proposta dal Rettore e viene nominato con Decreto Rettorale.

ART. 11

Il Referente Tecnico del CISIT è nominato annualmente dal Rettore a seguito di valutazione comparativa fra tutte le professionalità esistenti in organico sulla base di comprovata competenza tecnica.

ART. 12

Il Comitato di Indirizzo è composto da:

- il Presidente del C.I.S.I.T.;
- un rappresentante per ogni Facoltà dell'Università degli Studi della Basilicata;
- il Direttore Amministrativo;
- un rappresentante della Biblioteca di Ateneo;

- un rappresentante degli Studenti;
- un funzionario amministrativo con compiti di segretario.

ART. 13

I rappresentanti delle Facoltà sono nominati dal Rettore su designazione delle Facoltà di appartenenza.

ART. 14

I componenti del Comitato di Indirizzo restano in carica per la durata del mandato rettorale.

ART. 15

Il Comitato di Indirizzo stabilisce le linee programmatiche relative alle attività del C.I.S.I.T. e ne verifica la loro attuazione. Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno.

ART. 16

Il funzionamento del C.I.S.I.T è assicurato:

- a) dalla dotazione ordinaria assegnatagli dagli organismi collegiali competenti;
- b) da contributi straordinari Ministeriali;
- c) da contributi straordinari di Enti Locali;
- d) da proventi derivanti da convenzioni, di cui agli artt. 5 e 6 del presente Statuto, con Enti pubblici o privati o contributi a titolo di liberalità;
- e) da proventi derivanti da prestazioni in conto terzi regolate da apposito tariffario.

ART. 17

Il C.I.S.I.T. ha un proprio organico di personale Tecnico ed Amministrativo nell'ambito del personale universitario.

ART. 18

Le attività del C.I.S.I.T. sono disciplinate da un apposito regolamento emanato dal Rettore su proposta del Comitato di Indirizzo.